



seduta del 25/06/2018
delibera 836

pag. 1

RC/PR/PSS Oggetto: Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie
0 TC Locali sullo schema di deliberazione concernente:
Prot. Segr. "Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità
889 di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con
Legge regionale n. 35/2016, art. 10"

Lunedì 25 giugno 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|--------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |
|-----------------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport dal quale si rileva la necessità di acquisire in merito all' allegato schema di deliberazione il parere del Consiglio delle Autonomie Locali;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014;

VISTI gli articoli 28 e 38 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- DI TRASMETTERE al Consiglio delle Autonomie Locali, al fine dell'acquisizione del relativo parere, lo schema di deliberazione concernente: "Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10" (Allegato 1).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(DEBORAH GIRALDI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(LUCA CERISCIOLI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Questo Servizio ha predisposto l'allegato schema di deliberazione concernente: "Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10". La Giunta, per poter deliberare in merito deve acquisire, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. c), della L.R. n. 4/2007, il parere del Consiglio delle Autonomie Locali.

Con la presente deliberazione si chiede, pertanto, che la Giunta si pronunci in merito alla richiesta del suddetto parere.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(*Giovanni Santarelli*)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità delle somme, come di seguito indicato:

- quanto a € 2.000.000,00 in carico al capitolo 2120210045 del bilancio di previsione 2018/20 - annualità 2018;
- quanto a € 2.000.000,00 in carico al capitolo 2120210045 del bilancio di previsione 2018/20 - annualità 2019;
- quanto a € 2.000.000,00 in carico al capitolo 2120210045 del bilancio di previsione 2018/20 - annualità 2020.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 2
(*Federico Ferretti*)

14/06/18



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(*Giovanni Santarelli*)

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Deborah Giraldi*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

OGGETTO: Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche sociali e sport dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'allegato "A" contenente i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10, rivolto alle persone con problemi di salute mentale e finalizzato a facilitare i comuni nelle funzioni di sostegno alle persone in condizioni di fragilità e a basso reddito inserite nelle strutture socio-sanitarie residenziali, pubbliche e private, per le quali trovino applicazione le quote di compartecipazione di cui al DPCM 12 gennaio 2017 recante: "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
2. DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento fa carico ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2018/2020, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n..... del.....:
 - Quanto a € 2.000.000,00 in carico al capitolo 2120210045 - annualità 2018;
 - Quanto a € 2.000.000,00 in carico al capitolo 2120210045 - annualità 2019;
 - Quanto a € 2.000.000,00 in carico al capitolo 2120210045 - annualità 2020;
3. DI DEMANDARE al Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport ogni ulteriore provvedimento attuativo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(DEBORAH GIRALDI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(LUCA CERISCIOLI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 328/00: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- Regolamento regionale 1/2004 e s.m.i..
- Legge regionale 20/2000: "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".
- DGR 2200/2000 e s.m.i.: "L.R. 20/2000, art. 6 - determinazione dei requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie".
- DGR 1889/2001: "Manuale di accreditamento".
- DPCM 14.02.2001: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie".
- Legge regionale 13/2003: "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale".
- DGR 1556/2004: "Approvazione atto di indirizzo concernente Sistema dei servizi per gli anziani della Regione Marche: sviluppo programmatico e organizzativo".
- DGR 1322/2004: "Protocollo d'intesa regionale sulla non autosufficienza".
- DGR 323/2005: "Accordo con le OO.SS. sulle Residenze sociali e adozione degli atti relativi alla riqualificazione delle residenze socio-sanitarie per anziani non autosufficienti".
- DGR 704/06: "Approvazione del modello di convenzione per residenze protette o nuclei di assistenza protetta in case di riposo e dei criteri tariffari in RSA – modifiche agli allegati A, B, C della DGR 323/2005 – accordo con le OO.SS. sulle residenze sociali e adozione degli atti relativi alla riqualificazione delle residenze socio-sanitarie per anziani non autosufficienti".
- DA 62/2007: "Piano sanitario regionale 2007/2009 – Il governo, la sostenibilità, l'innovazione e lo sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani".
- DGR 720/07 "Consolidamento e sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria nella Regione Marche – primi indirizzi per le strutture organizzative regionali".
- DGR 480 del 1/04/2008: "Convenzionamento con le RP o nuclei di RP in case di riposo: conferma per l'anno 2008 delle condizioni previste dalla DGR 704/06 per la stipula delle convenzioni".
- DA 98/2008: "Piano sociale 2008/2010 – partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in un processo di continuità, stabilizzazione ed integrazione delle politiche di welfare".
- DGR 1493 del 27/10/2008: "Legge regionale 29 luglio 2008 n. 25 - assestamento di bilancio 2008, art. 37 - Fondo regionale per la non autosufficienza – attuazione adempimenti.
- DGR 1230 del 2.08.2010: "Approvazione dello schema di accordo sui percorsi di allineamento delle tariffe delle RP per anziani alla normativa vigente. Anni 2010-2013".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- DGR 1729 del 29.11.2010: “Approvazione del modello di convenzione tra azienda sanitaria unica regionale e residenze protette per anziani”.
- DA 38/2011: ”Piano socio-sanitario regionale 2012/2014. Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo”.
- DGR 528/2012: “Linee di attuazione ed implementazione del PSSR 2012-2014. Approvazione”.
- DGR 31.10.2012: “Direttiva vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR per l’attuazione del DL 95/2012 convertito con legge 135/2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. Spending review nazionale.
- DGR 1011/2013: “Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitaria extra ospedaliera e socio-sanitaria nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale”.
- DGR 1195/2013: “Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell’utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29.11.2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza) per l’accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale”.
- DGR 1260/2013: “Modello assistenziale integrato per la residenzialità delle aree sanitaria extra ospedaliera e socio-sanitaria nei settori anziani, disabili e salute mentale – istituzione tavolo di confronto”.
- DPCM 159/2013: “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE”.
- DGR 1331/2014: “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed enti gestori – modifica della DGR 1011/2013”.
- Legge regionale 35/2016: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge stabilità 2017) – art. 10 istituzione del Fondo regionale straordinario di stabilità”;
- Mozione n. 228 del 10 marzo 2017, approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 66 in data 23 maggio 2017, recante: “Azioni positive sulla salute mentale nelle Marche”.
- Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”.
- Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40: “Bilancio di previsione 2018/2020”.
- DGR 1614/2017;
- DGR 1615/2017;
- DPCM 12 gennaio 2017 recante: “ Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- Decreto Interministeriale n. 138 in data 13.04.2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui sono stati approvati: a) il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ISEE; b) le relative istruzioni per la compilazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Motivazione

Con DGR 1195 del 2/08/2013 la Giunta regionale ha determinato le quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale. In questo modo si è data sistematica applicazione alla normativa nazionale dei livelli essenziali relativamente alle prestazioni socio-sanitarie al fine di superare tutti gli elementi di indeterminatezza dell'offerta e di disomogeneità presenti nei Servizi. Ciò ha comportato l'aggiornamento, e quindi la modifica in molti casi, delle percentuali di compartecipazione alla tariffa complessiva in base all'intensità dei livelli di assistenza rivisti anch'essi con la precedente DGR 1011/2013 relativamente all'accesso alle strutture socio-sanitarie a ciclo residenziale e semi residenziale per anziani, disabili e persone con problemi di salute mentale.

Al fine di sostenere l'eventuale impatto finanziario aggiuntivo a carico dell' Utente/Comune, a seguito dell'applicazione della DGR 1195/2013, la Giunta ha valutato, nello stesso atto, la possibilità di avviare la sperimentazione di un "Fondo di solidarietà" rivolto in particolare alle persone con disabilità finalizzato al sostegno alla compartecipazione tenendo eventualmente conto del nuovo regolamento nazionale concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE.

Nel "Verbale d'intesa sulle politiche di bilancio 2014 a sostegno del lavoro e della coesione sociale", sottoscritto con le OO.SS. il 13 dicembre 2013, tale esigenza veniva ripresa ed inserita nell'accordo che impegnava la Giunta, tra le varie cose, anche a "valutare l'impatto sull'utente della nuova ripartizione degli oneri all'interno delle rette per le prestazioni socio-sanitarie diurne e residenziali tra la quota sanitaria e la quota sociale e ad intervenire per coprire i maggiori oneri con fondi aggiuntivi laddove si verificassero variazioni a carico dell'utente, a favore di famiglie con reddito basso e medio, sulla base dell'indicatore ISEE".

Nel successivo "Protocollo programmatico relativo al processo di riorganizzazione in campo sanitario e socio-sanitario" sottoscritto con le OO.SS. il 17 febbraio 2014 (adottato con DGR 149/2014) tale impegno veniva ufficialmente ribadito.

Considerata la difficoltà di quantificare le reali necessità finanziarie utili a sostenere i Comuni in caso di incremento di richieste di compartecipazione da parte di cittadini incapienti per il pagamento della quota di tariffa a loro carico intervenuta a seguito dell'adozione della DGR in questione, si ritenne di procedere, nel frattempo, nelle modalità illustrate nella nota inviata al Direttore generale dell'ASUR il 16 gennaio 2014 (prot. 34068).

In tale nota il Direttore veniva invitato a mantenere, nei contratti/convenzioni da avviare nel 2014, la stessa percentuale di compartecipazione indicata in quelli stipulati nell'anno 2013, riportando però, nel punto specifico degli stessi a questa dedicato, una clausola di allineamento alle indicazioni regionali una volta istituito il fondo di solidarietà, quantificato l'importo e definiti i criteri di gestione dello stesso.

Nel corso dei mesi successivi si è provveduto a lavorare sugli atti inerenti l'integrazione sociosanitaria con particolare riferimento al sistema tariffario per l'assistenza residenziale e semi residenziale, approvato poi con la DGR 1331/2014 assieme all'accordo sottoscritto dalla Regione Marche con le rappresentanze degli enti gestori, al governo della domanda di cui alla DGR 111/2015, all'atto di fabbisogno di cui alla DGR 289/2015 e DGR 1105/2017, nonché alla nuova normativa sull'autorizzazione e accreditamento poi diventata L.R 21/2016.

Con l'approvazione della DGR n. 1331/2014: "Accordo tariffe assistenza residenziale e semi residenziale tra Regione Marche ed enti gestori e modifica DGR 1011/2013" è stato possibile definire con chiarezza la tariffa



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di accesso ad ogni singola struttura e quindi la quota di compartecipazione in capo all' Utente/Comune lad-dove incrementale per questi ultimi.

Alla luce dei sopracitati atti, approvati successivamente alla sottoscrizione degli accordi con le OO.SS., è stato possibile individuare il corrispettivo necessario per intervenire a sostegno delle famiglie nelle situazioni di maggior onere in carico alle stesse a seguito della modifica delle percentuali di compartecipazione conseguenti all'adozione della DGR 1331/2014 individuando in tal modo eventuali priorità di intervento in considerazione della qualificazione effettiva delle disponibilità finanziarie messe in bilancio.

Con Legge regionale 35/2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017)" è stato istituito, all'art.10, il Fondo regionale straordinario di solidarietà per gli anni 2018 e 2019 e 2020 dotato di una disponibilità annuale di € 2.000.000,00 da destinare agli Enti locali che si sostituiscono agli Utenti, inseriti in una delle strutture di cui alla Legge regionale 21/2016, parzialmente o totalmente incapienti in base all'indicatore ISEE di cui al DPCM 159/2013. Il fondo viene trasferito agli AATTSS sulla base di criteri e modalità decisi dalla Giunta regionale.

Nella seduta n. 66 del 23 maggio 2017, l'Assemblea legislativa approvava all'unanimità la Mozione n. 228 in data 10 marzo 2017 recante: "*Azioni positive sulla salute mentale nelle Marche*". Con tale mozione l'Assemblea legislativa delle Marche impegnava la Giunta regionale, tra l'altro, "*a destinare maggiori risorse nel Fondo di solidarietà a sostegno delle famiglie di soggetti con problemi di salute mentale*".

Considerato l'ammontare attualmente disponibile a bilancio del "Fondo di solidarietà" (€ 2.000.000 per ogni annualità), nel caso si verificassero integrazioni al "Fondo" stesso tale da consentire l'allargamento della platea degli interventi ammissibili a contributo, si ritiene opportuno intanto destinare dette risorse al rimborso di una quota parte delle spese sostenute dai Comuni/Utenti per la compartecipazione al pagamento della "quota sociale" nelle seguenti strutture residenziali preposte alla tutela della salute mentale:

- Comunità protetta h24 – livello assistenziale codice SRP3.1.1;
- Comunità protetta h24 – livello assistenziale SRPS.1.2;
- Comunità protetta h12 – livello assistenziale codice SRP3.2;
- Gruppo appartamento – livello assistenziale SRP3.3.
- Nuclei dedicati a persone con disturbi mentali all'interno di altre tipologie di strutture convenzionati con i competenti Servizi sanitari.

Esito dell'istruttoria

Ciò premesso, si propone di adottare la presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giovanni Santarelli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

4. Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità delle somme, come di seguito indicato, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n..... del.....:
- quanto a € 2.000.000,00 in carico al capitolo 2120210045 del bilancio di previsione 2018/20 - annualità 2018;
 - quanto a € 2.000.000,00 in carico al capitolo 2120210045 del bilancio di previsione 2018/20 - annualità 2019;
 - quanto a € 2.000.000,00 in carico al capitolo 2120210045 del bilancio di previsione 2018/20 - annualità 2020.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 2
(Federico Ferretti)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Giovanni Santarelli)

La presente deliberazione si compone di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)



Allegato A

Linee guida per la gestione del “Fondo di solidarietà” finalizzato al sostegno della compartecipazione a carico dei Comuni nel pagamento delle spese di ricovero nelle strutture preposte alla tutela della salute mentale.

Definizione di Fondo di solidarietà.

Il “Fondo di solidarietà, istituito con Legge regionale 35/2016, all’art. 10, ed è destinato a parziale o totale copertura delle spese di compartecipazione a carico dei Comuni in presenza di utenti parzialmente o totalmente incapienti in riferimento alle rette per il ricovero nelle strutture di cui alla Legge regionale 21/2016.

Al fine di evitare una distribuzione poco incisiva delle somme attualmente disponibili nel bilancio di previsione 2018/20 - che ammontano ad € 2.000.000 per ogni annualità – si stabilisce che le stesse vengano impiegate per il rimborso delle spese sostenute per il ricovero nelle strutture di cui alla Legge regionale 21/2016 finalizzate alla tutela della salute mentale, come specificato nel successivo paragrafo: “Beneficiari del Fondo di solidarietà”.

Utilizzazione del Fondo di solidarietà.

Le risorse disponibili a bilancio vengono ripartite per annualità, come segue:

- fondi annualità 2018: a copertura parziale o totale delle spese ammissibili relative a servizi erogati nell’anno 2017 e rendicontati nell’annualità 2018;
- fondi annualità 2019: a copertura parziale o totale delle spese ammissibili relative a servizi erogati nell’anno 2018 e rendicontati nell’annualità 2019;
- fondi annualità 2020: a copertura parziale o totale delle spese ammissibili relative a servizi erogati nell’anno 2019 e rendicontati nell’annualità 2020.

Le predette risorse vengono trasferite agli Enti capofila degli Ambiti territoriali Sociali i quali le utilizzano per il pagamento della “quota sociale” delle tariffe stabilite con DGR 1331/2014 e s.m.i.. La ripartizione del Fondo di solidarietà viene effettuata secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo: “Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà”.

Beneficiari del Fondo di solidarietà

I beneficiari del contributo regionale sono i Comuni, in relazione alla “quota sociale” a carico del Comune per il pagamento della retta nelle seguenti tipologie di strutture:

- **Comunità protetta h24 – livello assistenziale codice SRP3.1.1;**
- **Comunità protetta h24 – livello assistenziale SRPS.1.2;**
- **Comunità protetta h12 – livello assistenziale codice SRP3.2;**
- **Gruppo appartamento – livello assistenziale SRP3.3.**

Nell’ambito delle strutture per le quali si può beneficiare del contributo vanno considerati anche i moduli dedicati a persone con disturbi mentali all’interno di altre tipologie di strutture convenzionati con i competenti Servizi sanitari.

Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà.

L’accesso al fondo è riservato unicamente ai Comuni in riferimento alle strutture di cui sopra, nella misura necessaria a coprire totalmente o parzialmente la quota di compartecipazione a carico dei Comuni determina-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

tasi a seguito della applicazione delle DD.GG.RR. n. 1195/2013 e 1331/2014 e dell'applicazione della formula di calcolo della percentuale di compartecipazione di cui sotto.

Per l'attribuzione del Fondo di solidarietà verrà applicando il metodo dell' "interpolazione lineare" con ponderazione delle "soglie di entrata e uscita", che consente una contribuzione proporzionale al reddito dell'utente superando la logica delle fasce e della indifferenziazione all'interno di esse. Con questo metodo sarà garantita la percentuale massima di contribuzione per ISEE minori o uguali ad € 2.850,00, diminuendo con andamento lineare la percentuale, sino a non riconoscere alcun contributo quando l'ISEE utente è pari o superiore ad € 11.500,00.

Il calcolo del contributo spettante viene effettuato per tutto il territorio regionale come segue.

Per valori ISEE uguali o maggiori a € 0,00 e minori o uguali a € 2850,00, la "quota sociale" della retta, così come stabilita dalla DGR 1331/2014, viene considerata interamente a carico del Comune, al quale viene liquidato il contributo di cui al "Fondo di solidarietà".

Per valori ISEE maggiori di € 2.850,00 ed inferiori o uguali ad € 11.500,00, per la determinazione della quota a carico del comune e della quota a carico dell'Utente si applicano le seguenti formule:

1° Step - Calcolo della "Quota sociale" a carico del Comune "A" per interventi su utente "a" (QAa):

$QAa = (\text{Spesa annua non coperta dal SSN ai sensi DGR 1331/14 del Comune "A" su Utente "a"}) \times (1 - \text{ISEE "a"} / 11.500,00).$

Tale calcolo viene effettuato per tutti i Comuni interessati e relativi Utenti.

2° step - Calcolo del contributo regionale da erogare sulla "Quota sociale" a carico del Comune "A" per interventi su utente "a" (CrAa):

$CrAa = QAa \times (\text{Budget regionale complessivo disponibile} / \text{Somatoria di tutte le quote sociali a carico dei Comuni}).$

Il contributo non verrà erogato qualora scendesse sotto la soglia di € 100,00. Le somme che si rendessero in tal modo disponibili verranno ridistribuite proporzionalmente ad integrazione delle quote spettanti agli aventi diritto.

Per valori ISEE superiori a 11.500,00 euro non viene assegnato alcun contributo.

Obbligo dell'indicatore ISEE per l'accesso al Fondo di solidarietà

La determinazione della quota parte a carico del Comune (in presenza di Utenti parzialmente o totalmente incapienti), viene effettuata sulla base dell'attestazione ISEE con riferimento al calcolo del reddito sulla base del DPCM 159/2013 emanato in attuazione dei criteri indicati dall'art. 5 del D.L. 6 dicembre 2011, coordinato con la Legge di conversione del 22 dicembre 2011 n. 214 e sulla base del Decreto Interministeriale n. 138 in data 13.04.2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e s.m.i..

La determinazione e l'applicazione dell'indicatore di cui alla normativa sopra riportata ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce "livello essenziale" per cui l'utilizzo del calcolo ISEE per l'accesso al contributo di cui trattasi, è obbligatorio e il mancato utilizzo dello stesso costituisce motivo di esclusione dal beneficio.

Gli importi di compartecipazione sono calcolati sulla base delle rette approvate con DGR 1331/2014 considerando la "quota sociale" prevista per le diverse tipologie di strutture di cui sopra.

- Nell'ipotesi in cui il pagamento della "quota sociale" a carico del Comune sia stato effettuato unicamente dal Comune stesso, il contributo di cui al presente atto viene erogato a detto Comune per il tramite dell'Ente capofila ATS.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Nell'ipotesi in cui il pagamento della "quota sociale" a carico del Comune sia stato effettuato unicamente dal soggetto Utente in assenza di regolamento comunale che preveda l'obbligatorietà dell'utilizzazione dell'ISEE non viene erogato alcun contributo, salva l'adozione di detto regolamento ed il conseguente pagamento di quanto dovuto dal Comune entro e non oltre la data prevista per la presentazione delle richieste come stabilito con successivo atto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.
- Nell'ipotesi in cui sia l'Utente che il Comune abbiano partecipato al pagamento della "quota sociale" della retta a carico del Comune, le risorse del Fondo vengono liquidate dall'Ente capofila ATS al Comune proporzionalmente all'entità della compartecipazione dello stesso.
- Nell'ipotesi infine in cui alla data di adozione del presente atto non abbia ancora avuto luogo il pagamento di quanto dovuto alla struttura dal Comune per l'annualità 2017 la richiesta di contributo potrà essere presentata solo nel caso in cui il Comune - in base a quanto previsto nel proprio regolamento che preveda l'obbligatorietà dell'utilizzazione dell'ISEE - procederà al pagamento della "quota sociale" della retta o di parte di essa entro e non oltre la data prevista per la presentazione delle richieste, come stabilito con successivo atto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport. In tal caso il contributo verrà assegnato al Comune proporzionalmente alla parte della "quota sociale" dallo stesso versata ed a suo carico in base ai criteri stabiliti nel precedente paragrafo "**Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà**".

Procedure per la gestione e liquidazione del Fondo di solidarietà.

La gestione del "Fondo" è affidata al Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione, che, dopo aver effettuato l'atto di riparto, trasferisce quanto spettante a ciascun ATS per la successiva liquidazione ai beneficiari finali. I tempi e le modalità di presentazione e di trasmissione delle domande presentate da Comuni/Utenti alla Regione per il tramite degli Ambiti territoriali sociali, verranno stabilite con successivo provvedimento del dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.

Prestazioni fuori Regione.

Nel caso di prestazioni effettuate fuori Regione, si stabilisce la compartecipazione al pagamento della "quota sociale" nel limite massimo delle tariffe previste dalla normativa vigente nella Regione Marche.

In tali casi il comune deve produrre, in sede di presentazione della domanda:

- a) la documentazione attestante l'autorizzazione e l'accreditamento della struttura ubicata fuori Regione;
- b) l'autorizzazione all'ingresso nella struttura in questione, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.

Gestione assenze.

Ricoveri ospedalieri ed altre assenze temporanee.

Per la determinazione della "quota sociale" a carico del Comune, si rinvia a quanto contenuto nelle convenzioni stipulate con i Servizi sanitari.

Verifiche e controlli

La Regione esegue controlli a campione sulle rendicontazioni presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali, dai Comuni e verifica la corretta e trasparente applicazione di quanto contenuto nelle presenti linee guida.